



COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733.661602 – Fax 0733.661603 – E-mail: comune@santangelo.sinp.net

ORIGINALE

Registro Generale n. 1

DECRETO SINDACO

N. 1 DEL 02-03-2020

Oggetto: Nomina commissione comunale di vigilanza triennio 2020 - 2023

IL SINDACO

Visto l'art.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001 n° 311 con il quale sono state apportate modificazioni al Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635;

Visti in particolare i testi novellati concernenti la composizione e i compiti della commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo:

Art. 141. Per l'applicazione dell'art.80 della legge (*“L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”*) sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le

disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

VISTE le designazioni fatte pervenire su invito di questo Comune, da parte delle amministrazioni e delle organizzazioni interessate;

SENTITI il comandante del corpo di polizia municipale e il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale; ATTESA l'urgenza di provvedere alla nomina della predetta Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Attesa l'esigenza di procedere alla nomina dell'organismo comunale in forma singola tenuto conto della limitata attività da svolgere;

D I S P O N E

quanto segue:

- 1- La Commissione Comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo è composta da :
 - Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
 - Responsabile Polizia Municipale o suo delegato;
 - Responsabile del servizio di Igiene e sanità pubblica Area Vasta 3 Macerata o medico dallo stesso delegato;
 - Responsabile dell'Area Tecnica o suo delegato;
 - Comandante pro tempore provinciale dei Vigili del Fuoco, o suo delegato;
 - Perito industriale esperto in elettrotecnica, Per.Ind Luigi Molini

- -----
- Esperto in acustica qualora le dotazioni tecnologiche del locale rendano necessaria l'aggregazione del membro esperto : DOTT DARIO JUKA Tecnico competente in acustica ENTECA n° 3549 Regione Marche n 13/TAM 21-10-2003 .
- 2- Alla Commissione sono aggregati gli esperti e possono fare parte, a loro richiesta, i rappresentanti delle categorie previsti rispettivamente dall'art.141 bis, commi 3 e 4, del Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635.
 - 3- Alla Commissione deve essere aggregato a titolo consultivo un rappresentante del C.O.N.I., dal medesimo designato, qualora la stessa Commissione prenda in esame progetti di impianti sportivi rientranti nel campo di applicazione di cui al D.M. 18/03/1996.
 - 4- Le operazioni di verifica vengono svolte dalla Commissione per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza fino a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza fino a 5.000 spettatori, con esclusione dei casi previsti dall'art.141, commi 2 e 3, e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635.
 - 5- La Commissione, come sopra nominata, rimane in carica per la durata di anni tre.

Sant'Angelo In Pontano li _02_/_3_/2020

IL SINDACO
Avv. Vanda Broglia

